

# XVI LEGISLATURA

# Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO	n. 34
7ª COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubeni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)	bblica,
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE	
134 <sup>a</sup> seduta (2 <sup>a</sup> pomeridiana): mercoledì 7 ottobre 200	09
Presidenza del presidente POSSA	

34° Res. Sten. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

#### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1193) BUTTI ed altri. – Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi

(1361) BUTTI ed altri. – Disposizioni a favore della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi

(1437) GIAMBRONE ed altri. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva

(Discussione congiunta e approvazione)

	PRESIDENTE Pag. 3, 4, 5 e passim
	ASCIUTTI $(PdL)$ 4, 5, 8 e passim
	BARELLI ( <i>PdL</i> ) 5, 10, 11 e <i>passim</i>
	COLLI ( <i>PdL</i> )
	CRIMI, sottosegretario di Stato alla Presi-
	denza del Consiglio dei ministri 6, 14
	GARAVAGLIA Mariapia (PD) 17
*	GIAMBRONE ( <i>IdV</i> ) 3, 6, 20
	MARCUCCI ( <i>PD</i> )
*	PITTONI ( <i>LNP</i> ) 8, 14, 19 e passim
*	RUSCONI (PD)
*	SERAFINI Giancarlo (PdL)
*	SIBILIA (PdL), relatore 4, 8, 10 e passim
*	SOLIANI ( <i>PD</i> )
	VALDITARA ( <i>PdL</i> )
*	VITA (PD)
	ALLEGATO (Contiene i testi di seduta) 21

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto: Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1193) BUTTI ed altri. – Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi

(1361) BUTTI ed altri. – Disposizioni a favore della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi

(1437) GIAMBRONE ed altri. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (Discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1193, 1361 e 1437.

Propongo di acquisire le fasi precedenti dell'*iter* svolto in sede referente e di assumere il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto a base del prosieguo della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

GIAMBRONE (*IdV*). In premessa, preciso che il Gruppo al quale appartengo aveva condizionato la discussione in sede deliberante dei provvedimenti in titolo al parallelo esame del disegno di legge sullo sport dilettantistico, conformemente agli impegni assunti. In ogni caso, vorrei maggiori dettagli circa la presentazione del predetto disegno di legge.

RUSCONI (PD). Anche per rispondere al senatore Giambrone, vorrei sottolineare che il provvedimento sullo sport dilettantistico verte sostanzialmente sul sostegno all'impiantistica minore e sulle agevolazioni fiscali e la semplificazione delle procedure, in linea con l'indagine conoscitiva attualmente in corso di svolgimento.

Ora, nell'imminenza della presentazione formale del suddetto disegno di legge, vorrei fare una proposta con riferimento all'ordine dei firmatari, volto sostanzialmente a coinvolgere anche il Gruppo UDC, SVP e Autonomie.

In proposito, si potrebbe anche pensare di indicare gli ulteriori firmatari in modo alternato tra i diversi partiti ovvero in ordine alfabetico.

PRESIDENTE. Prendo atto dell'esistenza di un testo condiviso anche dall'opposizione rispetto al quale bisogna comunque verificare i senatori che intendono sottoscriverlo ai fini della presentazione. In ogni caso, ram-

mento ai colleghi che l'aggiunta delle firme è possibile fino a quando la Commissione non iscrive all'ordine del giorno il provvedimento.

ASCIUTTI (*PdL*). Non credo che il vero problema sia quello di indicare i firmatari in ordine alfabetico o in modo alternato, quanto piuttosto di poter valutare preliminarmente il testo sul dilettantismo nel suo complesso in modo da raggiungere un accordo complessivo.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 1193 e abbinati, a condizione che siano recepite alcune indicazioni, alle quali la Commissione è tenuta ad ottemperare.

Analogamente, l'assenso del Governo al trasferimento di sede impone alla Commissione di recepire alcune condizioni.

Pertanto, proprio al fine di dare seguito alle predette condizioni, propongo di fissare alle ore 15,30 il termine per la presentazione di emendamenti.

RUSCONI (PD). Se è possibile, visto che non concluderemo immediatamente l'esame del provvedimento, vorrei chiedere di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15,45: infatti, desidero alcuni chiarimenti che potrebbero non sfociare nella presentazione di emendamenti; anzi, forse dal dibattito potrebbe emergere l'accordo di tutti.

ASCIUTTI (*PdL*). A mio parere il termine per la presentazione degli emendamenti deve essere stabilito in maniera tale da non precludere l'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno. Nelle more della presentazione delle proposte emendative, suggerisco di anticipare la discussione sulla nomina del Presidente dell'Ente italiano montagna (EIM) (atto n. 46).

PRESIDENTE. Sarei lieto di poter discutere anche questo punto, tuttavia esaminando due questioni si rischia di non arrivare alla conclusione di nessuna delle due.

SIBILIA, *relatore*. Proprio perché il Presidente ci chiedeva del tempo prima di cominciare a discutere e in considerazione di quanto diceva il capogruppo senatore Asciutti, potremmo convocare una sorta di Comitato ristretto in cui esaminare questi emendamenti e successivamente valutare con il Governo cosa fare per arrivare ad una soluzione.

PRESIDENTE. Lei inevitabilmente propone una sospensione della seduta dal momento che il Comitato ristretto si può riunire unicamente se la seduta viene sospesa. Io invece sono perplesso riguardo a questo, perché abbiamo tempi ristrettissimi, atteso che dobbiamo concludere l'e-

same del provvedimento entro le ore 16,30. Pertanto, senatore Asciutti, la mia preoccupazione è quella di concentrare il pochissimo tempo a disposizione sul disegno di legge n. 1193 e abbinati che è molto urgente.

ASCIUTTI (*PdL*). Vorrei avanzare una proposta per risolvere le due questioni. Non possiamo riunire il Comitato ristretto perché dovremmo sospendere la seduta; tuttavia potremmo interrompere momentaneamente l'esame di questo argomento e continuare la discussione generale sull'altro punto all'ordine del giorno; in questo modo, alcuni membri della Commissione possono riunirsi in maniera informale. Diversamente, ritengo che si debba procedere senza perdere tempo.

PRESIDENTE. Propongo di fissare per le ore 15,45 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

BARELLI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei intervenire per facilitare la risoluzione di diverse questioni in merito ai nostri lavori. Avrei voluto prendere la parola in precedenza ma non ci sono riuscito perché si è parlato prevalentemente dell'organizzazione dei pochi minuti che abbiamo a disposizione.

L'incardinamento del disegno di legge sullo sport dilettantistico è un elemento fondamentale per poter procedere, così come stabilito dall'ordine del giorno approvato in precedenza, ma non vorrei che ci trovassimo a breve, tra qualche ora, di fronte a un problema di fondo. Chi ha scelto di dividere la disciplina normativa concernente i grandi impianti da quella relativa alle piccole strutture ha preso un impegno (mi riferisco sia a chi ha proposto la soluzione divisoria in tavoli diversi da questo, sia al Governo in occasione del precedente incontro) dal momento che nel disegno di legge sulle attività sportive dilettantistiche che sarà incardinato saranno previsti i costi determinati dalle famose agevolazioni fiscali. Quindi, possiamo anche limitarci a incardinare un provvedimento, ma se invece intendiamo approvarlo, secondo la volontà che legava i due provvedimenti, occorre sapere dal Governo, cioè dai Ministeri competenti, se effettivamente c'è una copertura, dal momento che ho la sensazione che quella indicata faccia maggiormente riferimento, sia per le risorse individuate che per la ratio, ai fondi per l'abbattimento degli interessi sui mutui e non alla necessità di coprire quella spesa che, da una mia investigazione molto rapida presso gli uffici competenti, risulta essere molto superiore a quella prevista. Affinché non ci siano equivoci fra di noi vorrei che questo rimanga agli atti.

C'è accordo per quanto concerne l'approvazione del disegno di legge sui grandi impianti, ma eravamo d'accordo su tutte le strutture, grandi e piccole, e abbiamo suddiviso tale disciplina in due provvedimenti. Tuttavia, l'unica motivazione logica alla base della suddivisione consiste nell'accompagnare le norme procedurali per i piccoli impianti con misure di sostegno fiscale, altrimenti sarei stato d'accordo con il relatore che pro-

pone di cancellare i limiti circa la capienza degli impianti. Noi abbiamo effettuato tale divisione con la *ratio* che a quel provvedimento era agganciata l'attività sportiva dilettantistica; pertanto la mia domanda specifica è se c'è una copertura rispetto a questo tema, perché mi sembra di capire che quella indicata non è riferita alle necessità che il testo stesso, seppur in bozza e quindi passibile di miglioramenti, debba prevedere.

PRESIDENTE. Rispondo personalmente ricordando anzitutto che noi stiamo discutendo il disegno di legge sui grandi impianti. La risposta a una domanda complessa e importante come la sua, senatore Barelli, richiede, se si intende essere seri, in primo luogo che ci sia un testo e il senatore Asciutti ha giustamente ricordato che non lo abbiamo; è dunque necessario un altro tipo di istruttoria. Inoltre, questo secondo disegno di legge oggi non è all'ordine del giorno. I senatori Giambrone e Rusconi avevano avanzato una richiesta pregiudiziale che il testo fosse depositato; in effetti è stato pre-annunciato; c'è un testo che i senatori Giambrone e Rusconi hanno visto e che hanno considerato sufficiente, tuttavia non procederei a esaminare compiutamente questo testo prima di passare alla discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1193 e abbinati.

GIAMBRONE (*IdV*). Dico con molta franchezza che sono abituato a rispettare gli impegni. La Commissione si era impegnata tassativamente, e il Sottosegretario qui presente lo potrà confermare, a portare avanti entrambi i provvedimenti sapendo che la disciplina sugli impianti sportivi deve avere la massima priorità perché ci sono delle scadenze e ritengo che l'opposizione, venendo incontro a quest'esigenza, abbia fatto un ottimo lavoro. Sottosegretario Crimi abbiamo fissato regole, scadenze e tappe e vorrei che si rispettassero.

A fronte di tutto questo, l'impegno che avevamo assunto tutti insieme era quello di esaminare il provvedimento sugli impianti sportivi in sede deliberante, come appunto stiamo facendo oggi. In questa sede, il Governo ha posto alcune condizioni che il Gruppo da me rappresentato ha accettato purché venisse incardinato l'altro provvedimento. Più volte, signor Sottosegretario, le ho chiesto la disponibilità del Governo a farci capire se tale disegno di legge aveva un'adeguata copertura finanziaria; lei ha preso un impegno in questa Commissione affermando che ci sono i fondi per approvare il disegno di legge sulle attività dilettantistiche. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità alla condizione che si incardinasse anche l'altro provvedimento e vogliamo che questa condizione si rispetti. Lei, signor Presidente, ha delle riserve che posso comprendere sulla fattibilità di questo; però cambia tutto rispetto a quanto abbiamo concordato venti giorni fa in questa Commissione. Signor Sottosegretario, lei ci deve una risposta.

CRIMI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ribadisco quello che ho già detto nei giorni scorsi: c'è l'impegno del Governo a incardinare subito il provvedimento, che presenta già una

copertura. Tuttavia si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare e non governativo, quindi tutto dipende da voi. Il Governo si impegna a procedere come è già accaduto in questi mesi nel Comitato ristretto, cui sono stato sempre presente, con la stessa passione e intensità, facendo tutto quello che sarà possibile per varare una normativa che è ancora più importante di quella sugli stadi. Il testo indica una copertura finanziaria che si potrà rafforzare nel corso dell'esame; inoltre l'articolato potrà essere modificato, come è accaduto tante volte per quello sugli stadi. Poiché c'è questo spirito di collaborazione, di fiducia reciproca e di buon senso, ritengo si debba procedere.

RUSCONI (*PD*). Penso che se non troviamo tutti lo spirito per portare a casa questo provvedimento oggi, rischiamo di perdere per sempre l'occasione di approvarlo.

Il collega senatore Barelli, con cui ho avuto anche confronti aspri nella scorsa settimana, ha posto un problema fondamentale, che forse avrei dovuto porre io, come primo firmatario, e in tal senso faccio autocritica. Egli si chiede infatti che tipo di copertura assicuri l'articolo 8 del preannunciato disegno di legge a favore delle società dilettantistiche. Il sottosegretario Crimi ci ha indicato una copertura, ma ora pregherei i colleghi senatori Asciutti e Pittoni di seguire il mio ragionamento. Si sono sommati negli ultimi 20 minuti diversi problemi: uno relativo alla garanzia delle risorse, uno relativo alla garanzia politica del presidente Possa di incardinare il provvedimento il prima possibile e di seguire un iter veloce, e uno relativo alla garanzia da parte della maggioranza di sostenere questo disegno di legge. Mi risulta che il disegno di legge sia stato inviato a tutti i Capigruppo e, di fatto, c'è il sostegno dei senatori Barelli e Butti. La dichiarazione del senatore Asciutti, capogruppo del PdL in Commissione, che si riserva di aderire e quindi di apporre o meno la sua firma, e il fatto che il Capogruppo della Lega Nord prima non fosse presente e dunque non risulti tra i primi quattro firmatari, pongono un problema.

Lo ribadisco: c'è un problema di tipo economico, per cui alcune garanzie ci sono già e altre verranno date in seguito, un problema relativo alla garanzia politica che il presidente Possa ci deve dare – e che deve possibilmente rimanere agli atti – e infine, lo ripeto, un problema di garanzia politica da parte della maggioranza. È chiaro che se in questo momento il capogruppo del PdL senatore Asciutti, nella sua totale libertà politica, non ritiene di impegnare il proprio Gruppo – nonostante tutto l'impegno profuso durante l'indagine conoscitiva, nonostante su questi temi siamo ampiamente d'accordo, nonostante sia stata ripresa la parte stralciata dal disegno di legge n. 1193 del senatore Butti, inserendo la parte riguardante l'impiantistica minore, con le stesse condizioni – si pone un problema. Naturalmente ci sono poi il relatore del disegno di legge in esame, il senatore Sibilia, e tutti gli altri esponenti a cui ho proposto di apporre la firma in modo alternato tra i diversi partiti ovvero seguendo l'ordine alfabetico.

È chiaro che se vengono meno due di queste tre garanzie le cose cambiano: ci si può imputare un po' di inesperienza, ma non si può pensare che siamo dei folli.

PRESIDENTE. Per quello che mi compete, vorrei offrire una garanzia. Assicuro che appena il disegno di legge sullo sport dilettantistico verrà depositato, sarà nostra cura calendarizzarne l'esame in Commissione: questo è un impegno che prendo in modo chiaro.

ASCIUTTI (*PdL*). Forse mi esprimo malamente o forse la mia cadenza perugina, vicina al fiorentino, non sempre viene compresa al Nord. Lungi da me l'idea di non sottoscrivere il testo: ho solo chiesto di poterlo valutare più attentamente. Ho ampia fiducia nel relatore senatore Sibilia e nei colleghi che compongono il Comitato ristretto, ma prima di firmare vorrei conoscere con esattezza cosa sto firmando.

Da parte mia garantisco l'impegno del Gruppo del PdL sul prosieguo del provvedimento, anche perché tengo molto di più agli stadi minori che a quelli maggiori. Comprendo però le ragioni dell'Esecutivo, la necessità di essere propositivi a livello internazionale e l'urgenza di chiudere il capitolo relativo agli stadi maggiori. Sono qui per smettere di parlare ed arrivare ad una conclusione: abbiamo impiegato mezz'ora per definire una questione per cui sarebbero potuti bastare cinque minuti. Sono pienamente d'accordo sull'approvazione di tutti e due i provvedimenti ed in particolare di quello relativo agli stadi minori, che riguarda gran parte del Paese.

RUSCONI (PD). Chiedo dunque al senatore Pittoni se intende apporre la sua firma al disegno di legge sullo sport dilettantistico.

PITTONI (LNP). Confermo l'intenzione di sottoscriverlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti, in gran parte a firma del relatore in quanto volti a recepire le condizioni delle Commissioni consultate e del Governo.

SIBILIA, *relatore*. Alcuni emendamenti sono volti a recepire le condizioni poste dalle Commissioni bilancio e affari costituzionali, mentre altri corrispondono a condizioni poste dal Governo per assentire al trasferimento dei provvedimenti alla sede deliberante.

La Commissione affari costituzionali, infatti, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, ha espresso per quanto di competenza parere non ostativo, a condizione che sia specificato all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, a quale organo comunale spetti la competenza di ratificare l'adesione del sindaco all'accordo di programma ivi previsto, considerando per altro che la normativa vigente assegna tale competenza al Consiglio comunale.

Anche la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere favorevole ad alcune modifiche. L'emendamento 3.3 si propone che all'ar-

ticolo 3, comma 3, primo periodo, dopo la parola «prevede» siano inserite le parole «nei limiti delle risorse disponibili».

L'emendamento 3.4 prevede di sostituire, al comma 3, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «A tal fine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo nel quale confluiscono il contributo di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto per il credito sportivo stipulano una convenzione al fine di determinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.».

L'emendamento 4.5 prevede di aggiungere all'articolo 4, comma 4, il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia del territorio sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.».

L'emendamento 6.1 prevede di aggiungere all'articolo 6, comma 1, il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia del territorio sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.».

Per quanto riguarda l'articolo 7, l'emendamento 7.1, al comma 1, dopo le parole: «possono accedere», prevede di inserire le seguenti: «, nei limiti delle risorse disponibili.».

Questi emendamenti sono volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio; i seguenti corrispondono invece a condizioni poste dal Governo per assentire al trasferimento dei provvedimenti alla sede deliberante. Per quanto riguarda l'articolo 3, l'emendamento 3.1 prevede di inserire, al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti,», le seguenti: «nonché per i beni e le attività culturali».

L'emendamento 3.2, propone di inserire al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti,», le seguenti: «nonché con il Ministro per il turismo».

All'articolo 4, comma 2, l'emendamento 4.1 propone, dopo le parole: «ambientale e infrastrutturale», di inserire le seguenti: «degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica,».

L'emendamento 4.2 propone di sopprimere al comma 3 le seguenti parole: «Dopo aver raggiunto l'intesa con il soggetto proponente sull'individuazione dell'area,». Con l'emendamento 4.3, al comma 3, si propone di sostituire il quarto periodo con il seguente: «Resta impregiudicata comunque l'applicazione della disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale.»; con l'emendamento 4.4, al comma 3, dopo il quarto periodo, si propone di inserire il seguente: «All'accordo di programma partecipa in ogni caso il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali territorialmente competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni».

BARELLI (*PdL*). Con riferimento alla condizione posta dalla Commissione affari costituzionali, bisogna fare una scelta: se la ratifica dell'adesione del sindaco all'accordo di programma avviene in deroga alla normativa vigente, allora occore presentare un emendamento che faccia riferimento alla giunta; se non è in deroga è competente il consiglio comunale.

SIBILIA, *relatore*. A mio avviso, se l'intento è quello di velocizzare i processi è la giunta che deve procedere.

PRESIDENTE. Non è una decisione da poco perché il consiglio comunale è un ambito in cui è presente anche la minoranza, che così potrebbe esprimersi.

BARELLI (*PdL*). L'intento del testo che è stato presentato alla Commissione affari costituzionali era quello di attribuire tale competenza alla giunta comunale, al fine di velocizzare le procedure. Giusta o sbagliata che fosse, quella era l'intenzione del Comitato ristretto, tuttavia la Commissione può apportare modifiche.

SIBILIA, *relatore*. Signor Presidente, pensavo fosse opportuno far riferimento alla giunta per velocizzare i procedimenti, ma se intendiamo privilegiare ancora di più la trasparenza e la condivisione generale è ovvio che si tratta di qualcosa che riguarda il consiglio.

SOLIANI (PD). Sono nettamente contraria all'ipotesi di investire la giunta.

COLLI (*PdL*). A mio avviso un ente locale ha il dovere di velocizzare qualsiasi tipo d'iniziativa intenda portare avanti. Quindi, il fatto che la ratifica sia relegata alla giunta rappresenta un incredibile risparmio di tempo. Siccome le giunte non esprimono tutte la stessa maggioranza non c'è nessun desidero di sopraffare le minoranze. Se poniamo la competenza sulle ratifiche in capo al consiglio comunale può passare anche un anno prima che vengano approvate.

SIBILIA, *relatore*. Io mi ero espresso per la giunta, ma mi rimetto alla Commissione.

RUSCONI (PD). Nel testo si era usato un termine istituzionale proprio per andare incontro alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Colli. In sostanza, laddove è possibile derogare, chiaramente viene chiamata in causa la giunta in quanto è l'organo più veloce a decidere. Tuttavia con l'espressione «l'organo comunale» è chiaro che si lasciava l'opportunità alla giunta, se lo ritenesse opportuno, di portarlo in consiglio. In questo senso non capiamo perché la 1ª Commissione abbia voluto cambiare il testo.

BARELLI (PdL). Perché ha affermato che non era chiaro.

RUSCONI (PD). Volutamente avevamo lasciato quell'espressione perché nel nostro intento la ratifica andava attribuita alla giunta, che però, data la complicatezza della materia, poteva scegliere di far esprimere anche il consiglio.

ASCIUTTI (*PdL*). L'indicazione della giunta configura una deroga alla legge nazionale e non è cosa da poco.

PRESIDENTE. Dunque, raccogliendo le precedenti valutazioni, dovrebbe spettare alla giunta comunale la competenza di ratificare l'adesione del sindaco all'accordo di programma, in deroga alla legislazione vigente.

ASCIUTTI (*PdL*). In questo caso, lo ripeto, si avrebbe la deroga a una legge nazionale, che non è cosa da poco: dobbiamo dunque essere particolarmente prudenti. Del resto la pratica viene preparata dalla giunta, che la sottopone alla votazione del consiglio comunale.

COLLI (*PdL*). Non è così semplice: in un consiglio comunale la pratica può rimanere anche un anno; questa è la realtà.

BARELLI (*PdL*). Su questa vicenda ciascuno può avere la propria sensibilità, ma la volontà sottesa al testo è quella di dire che abbiamo fretta di costruire gli stadi, che bisogna sbrigarsi. Ha ragione il relatore che non può essere lasciato solo a sostenere questa argomentazione, altrimenti può sembrare che voglia esautorare i consigli comunali o regionali.

Se la volontà è quella di procedere con speditezza, non possiamo non considerare che quando si sottopone un atto al consiglio comunale poi si rischia di non finire più. Siccome secondo la legge vigente l'accordo di programma viene fatto dal sindaco, che lo porta in consiglio comunale, è condivisibile prevedere una deroga alla normativa vigente e sottoporre la ratifica alla sola giunta. Ricordo che si tratta di un accordo di programma – qui sono presenti amministratori che conoscono la questione meglio di me – e dunque vi partecipano tutti gli enti, dal punto di vista tecnico. Credo che la volontà di sbrigarsi sia coerente con la previsione di un passaggio in giunta. Se invece ci fosse stato il tempo per discutere, si sarebbe potuto pensare ad un passaggio in consiglio comunale. La volontà del testo, lo ribadisco, era dunque quella di prevedere un passaggio in giunta.

SERAFINI Giancarlo (*PdL*). Si potrebbe trovare una mediazione attribuendo la competenza alla giunta, con un dovere di informazione preventiva al consiglio comunale.

SIBILIA, *relatore*. Presento quindi l'emendamento 4.6, che attribuisce la competenza sulla ratifica alla giunta comunale, in deroga alla normativa vigente.

Passo ora all'illustrazione degli emendamenti ulteriori rispetto a quelli resi necessari dal parere della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio. Gli emendamenti 2.1 e 2.2 riguardano la capienza degli stadi interessati al provvedimento. I colleghi del Comitato ristretto ricordano certamente quanto dibattito c'è stato a proposito di tale limite: si è partiti da una capienza di 7.500 posti a sedere, per passare a 15.000 e arrivare a 22.500. L'emendamento 2.1 intende sopprimere ogni riferimento alla capienza, consentendoci così una maggiore libertà, ma il Governo in precedenza non si è dichiarato favorevole ad una soluzione di questo tipo. L'emendamento 2.2, sullo stesso punto, recepisce invece le indicazione del CONI, che propone di abbassare il limite della capienza da 15.000 posti a sedere a 10.000 posti. Sottopongo dunque la questione all'esame della Commissione, essendo stato un punto di discussione molto controverso all'interno del Comitato ristretto.

Gli emendamenti 3.5 e 3.6 recepiscono alcune richieste del CONI. L'emendamento 3.5 prevede che, al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: «dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)», siano inserite le parole: «del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)». L'emendamento 3.6 prevede che alla fine di tale comma sia inserito il seguente periodo: «Il Piano triennale di intervento include il progetto relativo all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». L'emendamento 8.1, recependo le indicazioni della Lega calcio, sostituisce infine le lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 8. La nuova lettera a), proposta dall'emendamento, prevede che al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole «una quota» siano inserite le seguenti: «dello 0,5 per cento» e dopo le parole «da quelle calcistiche,» siano inserite le seguenti: «fermo restando che, in riferimento al solo organizzatore del campionato di Serie A, la quota dello 0,5 per cento è quella di cui all'articolo 24»; essa prevede inoltre l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 22. La lettera b), così come proposta dall'emendamento, sostituisce invece l'articolo 24 del medesimo decreto, sulla mutualità per le categorie inferiori, con il seguente: «L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22, 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B, 1 per cento all'organizzatore dei campionati di Prima e di Seconda Divisione, 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche».

PRESIDENTE. Oltre agli emendamenti del relatore sono stati presentati tre emendamenti da parte del senatore Pittoni.

RUSCONI (*PD*). Vorrei ricordare al senatore Pittoni, a cui mi lega un rapporto di stima, che in questa sede tutti abbiamo preso l'impegno di non presentare emendamenti. Le assicuro, signor Presidente, che in 15 giorni mi hanno chiamato tutti, dal Presidente del CONI alle singole società, tanto che ho raccolto almeno 60 proposte emendative.

Trovo giusto che il relatore presenti suoi emendamenti oltre a quelli obbligatori: è il suo ruolo. Anche se su altri punti l'ho contestato, rispetto a questo ha pienamente ragione. Tuttavia, siccome anche io ho preso parte alla predisposizione di questo disegno di legge, devo sottolineare il fatto che non presento emendamenti perché in questa sede ho fatto un patto e lo rispetto nonostante anche io conosca qualcuno nel mondo dello sport e penso che il senatore Barelli ne conosca di autorevoli pure più di me; pertanto, forse domani mattina anche io potrei predisporre un comunicato dicendo di aver presentato un emendamento volto a far sì che l'1 per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinato alle competizioni dilettantistiche fosse riservato alla Lega nazionale dilettanti.

Non sono più disponibile a lavorare in questo modo, non credo più che si possa lavorare insieme. Lo dico fuori dai denti, signor Presidente, pur con la stima che ho per lei: non si riesce più a lavorare in questo modo. Il fatto che il relatore recepisca anche emendamenti non obbligatori fa parte del ruolo che riveste, ma lei ha chiesto tre volte se vi era l'impegno dei Gruppi a non presentare emendamenti e penso che ai Gruppi dell'opposizione rispettare tale patto costi più che a quelli della maggioranza (che io ho solo sfiorato per un anno e mezzo).

Oltre tutto, vedo solo ora queste proposte: tenete conto che mi chiedete di votare emendamenti che vediamo ora per la prima volta. Dopo di che, magari in sede di conferenza stampa direte che avete approvato una buona legge sugli stadi nonostante l'opposizione durissima.

PRESIDENTE. Ho compreso quello che lei intende dire, ma ora siamo in fase di illustrazione degli emendamenti.

ASCIUTTI (*PdL*). Chiedo scusa, ma vorrei che tornassimo a delle giuste modalità di lavoro. Eravamo in fase di illustrazione degli emendamenti, successivamente passeremo alla votazione ed esprimeremo il nostro pensiero sui singoli emendamenti, quindi non anticipiamo in questa fase le opinioni di ognuno. Dopo di che, se accordi sono stati fatti in sede di Comitato ristretto, io ne vengo a conoscenza oggi. Del resto, avendo dato ampio mandato ai commissari presenti nel Comitato ristretto, io non ho presentato emendamenti e mi sono ben guardato dal farlo pur avendo ricevuto molte proposte, come tutti noi.

Detto questo, procediamo con l'esame dei singoli emendamenti, altrimenti se c'è l'intenzione di non concludere l'*iter* del provvedimento diciamolo subito, ma non penso che sia questa la volontà.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulle proposte in esame.

SIBILIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 8.2, mentre l'emendamento 8.3 è di fatto assorbito dall'emendamento 8.1. Raccomando infine l'approvazione degli emendamenti a mia firma.

CRIMI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

### È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.3.

PITTONI (LNP). Dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Pittoni.

### Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.1.

RUSCONI (*PD*). Esprimo contrarietà all'emendamento 2.1, perché mi preoccupa il suo impatto esteriore e se fossi al posto del sottosegretario Crimi me ne preoccuperei ancora di più.

Il disegno di legge elaborato dal Comitato ristretto e assunto come testo base della discussione ha il seguente titolo: «Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale». Su tutti i giornali, anche se il mio nome non è mai figurato, abbiamo detto che il Senato si impegna per la candidatura italiana ai Campionati europei di calcio del 2016. Siamo partiti da una proposta del senatore Barelli, che era di porre il limite di capienza a 22.500 posti e io sono intervenuto per dire che tale limite è eccessivo e che si sarebbe dovuto portare a 15.000. Credo però sia sbagliato scendere da un limite di 15.000 posti fino all'eliminazione di qualsiasi limite, facendo sì che tramite questa legge possa essere finanziato anche uno stadio da 1.000 posti. Ciò mette in crisi il secondo disegno di legge, quello sullo sport dilettantistico, che dovrebbe servire alla realizzazione anche degli stadi da 800 posti.

In secondo luogo non riesco a capire quale sia lo scopo dell'emendamento 2.1 mentre sono favorevole all'emendamento 2.2, che pone un limite di 10.000 posti, perché voglio trovare comunque una soluzione. Non si può però indicare anche nel titolo che questa legge è finalizzata a favorire la candidatura italiana ad ospitare i Campionati europei di calcio del 2016 e poi utilizzarla anche per finanziare gli stadi da 800 posti. Sinceramente sono amareggiato perché il limite che avevo proposto inizialmente era di 7.500 posti e nell'ultima riunione è stato portato a 22.500. Ma ora, poco prima della votazione, il limite viene abbassato a zero: davvero non ne capisco la *ratio*.

BARELLI (*PdL*). Desidero raccontare le vicende in modo oggettivo. Non voglio fare l'avvocato difensore del relatore, ma vi ricordo che, come si dice a Roma, abbiamo «rigirato come un pedalino» una legge che fino a luglio non conteneva alcun limite: dopo la pausa estiva però sono stati introdotti dei limiti. Il relatore (anche se si fida del fatto che verrà incardinato e portato a termine l'*iter* del disegno di legge sullo sport dilettantistico), visto che sono state previste le conferenze dei servizi e il potere è stato lasciato nelle mani dei Comuni e delle Regioni, intendeva proporre il ritorno al testo originario, almeno per quanto riguarda la mancanza di limiti.

D'altra parte non possiamo nemmeno istigare gli enti locali a costruire stadi più grandi del necessario per avere i contributi, altrimenti ci troveremo con più di cento grandi stadi, fatti solo per poter godere del percorso agevolato. Senatore Rusconi, se facciamo un'altra legge identica per gli impianti più piccoli, il limite non conta. Non possiamo però dire che togliendo i limiti numerici cambia tutto il testo della legge, perché non è così. Noi vogliamo infatti favorire pari condizioni e pari agevolazioni anche per gli impianti più piccoli, per la palestra o per il campo da 1.000 o da 100 posti. Detto questo la Commissione deciderà ciò che ritiene opportuno.

SIBILIA, relatore. Ritiro l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

## È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

### È approvato.

Passiamo all'emendamento 3.1.

MARCUCCI (*PD*). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento 3.1 e agli emendamenti 4.1 e 4.3, richiesti dal Governo e presentati dal relatore, che reintroducono la presenza del rappresentante del Ministero dei

beni e delle attività culturali, ribadiscono l'attenzione nei confronti del paesaggio e pongono una salvaguardia generale in relazione alle infrastrutture che verranno costruite. Si tratta di una richiesta che il PD avrebbe avanzato, se non lo avesse fatto il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

### È approvato.

Passiamo all'emendamento 3.2.

SERAFINI Giancarlo (*PdL*). Dichiaro il mio voto contrario all'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.2 contiene una modifica imposta dal parere condizionato del Governo; qualora la Commissione non lo approvi, l'esame non potrebbe continuare in sede deliberante.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

## È approvato.

Passiamo all'emendamento 3.5.

BARELLI (*PdL*). Desidero porre una domanda per capire meglio. Il testo del disegno di legge fa riferimento in via generale alle organizzazioni sportive. Ritengo che il riferimento al CONI debba sostituire e non aggiungersi a quello alle organizzazioni sportive. Altrimenti non si capisce a quali organizzazioni sportive ulteriori al CONI si faccia riferimento.

Penso che indicando le organizzazioni sportive si intendesse far riferimento al CONI, che per legge le rappresenta.

SIBILIA, *relatore*. Signor Presidente, a questo punto vorrei riformulare l'emendamento 3.5 nel modo seguente: «Al comma 1, dopo le parole: «dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)», inserire le seguenti: «, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5 (testo 2), presentato dal relatore.

### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal relatore.

### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal relatore.

### È approvato.

34° RES. STEN. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 4.6.

VITA (PD). Mi chiedo quale sia la ragione di questo intestardimento. Chiunque sia stato amministratore locale sa che se c'è una maggioranza in giunta c'è anche in consiglio. In genere, quando si propongono queste norme ci sono altri scopi, quindi se l'emendamento 4.6 non verrà modificato il mio voto sarà contrario.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Condivido anche io l'opinione espressa dal collega Vita.

VALDITARA (*PdL*). Senatore Vita, le assicuro che non c'è nessun interesse particolare.

COLLI (PdL). L'idea di portare ogni provvedimento in consiglio è di sovietica memoria.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, vorrei innanzitutto rilevare che si tratta di un argomento estremamente delicato e ritengo che su alcuni punti la Camera dei deputati potrà effettuare delle verifiche ulteriori, perché indubbiamente ci sono valutazioni diverse. Il Gruppo del Partito Democratico è disponibile a votare questa formulazione, pur con qualche difficoltà che desidero evidenziare dal momento che la nostra proposta iniziale faceva riferimento al consiglio comunale.

Per coerenza con il percorso fatto finora, se il relatore non riterrà di modificare la proposta, io voterò a favore, tuttavia lascerò libero il mio Gruppo di votare nel modo che ritiene più opportuno.

SOLIANI (PD). Se l'emendamento non verrà riformulato e l'organo competente rimarrà la giunta, a mio giudizio vanno rilevate le ragioni formali e sostanziali che portano a ritenere che sia più democratico incaricare il consiglio comunale. Come è stato già detto, non ho affatto l'opinione che il passaggio in consiglio rallenti le procedure; inoltre non possiamo accreditare, con un dibattito pubblico, l'idea che dei consigli comunali

si può anche fare a meno perché fanno solo perdere tempo. Siccome l'indicazione del consiglio non renderà la proposta più inefficace, ritengo si debba porre l'accento sul fatto che in ordine a tali decisioni, che attengono alla città tutta intera, ciascuno in consiglio comunale vota come crede. Inoltre, a volte le giunte sono anche più lente dei consigli perché i componenti discutono all'infinito tra di loro; invece, quando una questione arriva in consiglio è chiaro che decide la maggioranza, con la partecipazione di tutti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal relatore.

### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal relatore.

## È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal relatore.

## È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal relatore.

## È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

## È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, cui non erano stati presentati emendamenti.

### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

### È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

### È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

### È approvato.

Passiamo all'emendamento 8.2.

34° RES. STEN. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

PITTONI (*LNP*). Signor Presidente, l'emendamento 8.2, di cui raccomando l'approvazione, chiede che l'organizzatore delle competizioni destini lo 0,5 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, allo sviluppo dei settori professionistici delle discipline sportive che effettuano campionati a squadre diversi da quelli calcistici e precisamente lo 0,35 per cento all'organizzatore del campionato di serie A di *basket* e lo 0,15 per cento all'organizzatore del campionato della Lega due di *basket*. Anche se si è obiettato che tali somme devono rimanere al calcio da dove provengono, devo rilevare l'esistenza del precedente di una piccola parte di queste somme che già non vanno a società calcistiche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Pittoni.

### Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 8.1

RUSCONI (PD). Avevo segnalato per tempo anche al relatore l'opportunità di modificare l'emendamento, attribuendo la quota dell'1 per cento specificamente alla Lega nazionale dilettanti. Si rischia altrimenti una dispersione, perché le associazioni dilettantistiche sono circa 95.000.

Ritengo che questa osservazione possa essere colta dal Sottosegretario per proporla nel passaggio del testo alla Camera dei deputati.

ASCIUTTI (*PdL*). Credo sia necessario un dibattito più approfondito sul tema: se il Governo è convinto, questo emendamento potrebbe essere presentato nel successivo passaggio alla Camera dei deputati.

RUSCONI (PD). L'emendamento recepisce quanto chiesto dal senatore Serafini in una precedente seduta: con questo emendamento la normativa sulle cosiddette quote di solidarietà non cambia, ma viene specificata meglio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

### È approvato.

L'emendamento 8.3 risulta pertanto assorbito. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

### È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, cui non erano stati presentati emendamenti.

### È approvato.

34° RES. STEN. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

Metto ai voti l'articolo 10, cui non erano stati presentati emendamenti.

### È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ASCIUTTI (*PdL*). Annunciando il voto favorevole del PdL, ringrazio il Comitato ristretto per il lavoro svolto e il Governo per la sua presenza costante.

GIAMBRONE (*IdV*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori e ringrazio tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto.

RUSCONI (PD). Ringrazio il relatore con cui abbiamo avuto un dibattito molto vivace, che servirà per il futuro. Mi auguro che quanto richiesto dal senatore Barelli venga confermato, nei prossimi giorni, dal Sottosegretario e dal Presidente della Commissione e che quindi già domani venga incardinato il disegno di legge sullo sport dilettantistico e ci siano risposte concrete. Auspico inoltre – ne abbiamo parlato in conferenza stampa – che nelle prossime ore il Sottosegretario rivesta un ruolo davvero bipartisan nella comunicazione sull'esito di questo provvedimento.

Desidero quindi evidenziare il lavoro svolto dai primi firmatari dei provvedimenti presentati nei due rami del Parlamento: l'onorevole Lolli, che è stato il primo estensore del disegno legge, e il senatore Butti, che tante energie ha profuso. Penso sia giusto ringraziarli in questa occasione: lo dico come modesto secondo firmatario. Auspico dunque che da parte del Sottosegretario ci sia un atteggiamento di equità.

PITTONI (LNP). Dichiaro il voto favorevole della Lega Nord.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

### È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

ALLEGATO

TESTO UNIFICATO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1193, 1361, 1437

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale

## Capo I NORME GENERALI

#### Art. 1.

### (Finalità)

- 1. La presente legge, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, ha lo scopo di favorire e di incentivare, mediante un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti in cui si sono disputati gli eventi sportivi, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti e degli stadi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto della presente legge sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

#### Art. 2.

### (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

«stadio»: l'impianto sportivo, purché di almeno 15.000 posti a sedere allo scoperto e di 7.500 posti a sedere al coperto, destinato allo svol-

gimento dell'evento da parte di società sportive ed associazioni professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e radiotelevisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

«evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;

«complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente lo stadio, anche unitamente ad altri impianti sportivi tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla fruibilità del complesso medesimo, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali tali da valorizzare ulteriormente il complesso, anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;

«società sportiva»: la società sportiva o associazione sportiva costituita ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dell'articolo 90 della legge 24 dicembre 2002, n. 289;

«soggetto proponente»: la società sportiva ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dello stadio, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sullo stadio o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo stadio ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni, e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'accordo con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;

«comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo stadio o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stadio oggetto di ristrutturazione;

34° Res. Sten. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

## CAPO II INTERVENTI STRAORDINARI

#### Art. 3.

(Piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva)

- 1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle organizzazioni sportive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla pianificazione, sulla base delle istanze di cui al comma 5, dei progetti di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti o per la trasformazione degli stadi stessi in complessi multifunzionali, e alla conseguente elaborazione del Piano triennale di intervento straordinario necessario per rendere gli stadi e complessi multifunzionali idonei alla realizzazione di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell'interesse della collettività, nonché di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, anche avvalendosi della Fondazione di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.
- 2. Il Piano triennale di intervento straordinario è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio da lui delegato per la materia, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, nonché delle disposizioni concernenti il programma di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.
- 3. Il Piano triennale di intervento straordinario prevede la concessione di contributi destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti. A tale fine la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto per il Credito Sportivo stipulano una convenzione per costituire un fondo speciale presso l'Istituto per il Credito Sportivo, nel quale confluiscono, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, il contributo di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali.

La convenzione determina altresì i criteri e le modalità di gestione del fondo medesimo.

- 4. I soggetti proponenti che intendono accedere ai contributi concessi ai sensi del Piano triennale di intervento straordinario di cui al comma 1 devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo studio di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 2, comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi. Gli enti locali che, successivamente alla data del 30 ottobre 2008, abbiano già dato inizio alle attività di individuazione delle aree con la promozione dell'accordo di programma, devono presentare, entro il predetto termine di tre mesi, richiesta scritta contenente l'indicazione degli oneri finanziari complessivi.
- 5. Il Piano triennale di intervento straordinario deve tenere conto, altresì, delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti, nonché di quelle riguardanti la realizzazione di complessi multifunzionali già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli organi competenti e definite le procedure di predisposizione e di definizione del Piano triennale di intervento straordinario.

#### CAPO III

### REALIZZAZIONE DI NUOVI STADI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI

#### Art. 4.

(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi stadi o di complessi multifunzionali)

- 1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo stadio ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:
  - su iniziativa del soggetto proponente;
- su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di uno stadio o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.
- 2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale e del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.

34° RES. STEN. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

- 3. Dopo aver raggiunto l'intesa con il soggetto proponente sull'individuazione dell'area, il sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente concludersi entro e non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità. In deroga, peraltro, a quanto disposto dall'articolo 34, comma 5, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel caso in cui l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti e/o adottati, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dall'organo comunale entro trenta giorni. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179. L'accordo di programma può prevedere modificazioni della disciplina stabilita da strumenti di pianificazione e da vincoli, impregiudicata comunque l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. In deroga a ogni contraria previsione, alla conferenza convocata al fine di concordare l'accordo di programma di cui al presente comma, nonché alla stipulazione di tale accordo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 4. Nel caso in cui l'area su cui verrà realizzato il nuovo stadio o complesso multifunzionale fosse di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, il comune può concedere, a titolo oneroso, l'area in questione, ovvero cedere, sempre a titolo oneroso, il diritto di superficie della stessa, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta, previa idonea garanzia da parte del soggetto proponente della effettiva realizzazione ed utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dall'Agenzia del Territorio competente. Nella procedura di cessione trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

#### Art. 5.

(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali)

1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli stadi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18

marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:

garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dello stadio o, se inserito, del complesso multifunzionale;

garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

garantire la massima sicurezza degli stadi, tenuto conto della normativa vigente.

- 2. Nel caso della realizzazione di complessi multifunzionali il progetto può prevedere locali e spazi da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.
- 3. Il soggetto proponente di cui al comma 1 deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:

diversificazione delle attività all'interno della struttura;

previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

massima adattabilità alle riprese televisive;

previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dello stadio.

#### CAPO IV

### RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI STADI ESISTENTI

### Art. 6.

(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di stadi esistentio per la loro trasformazione in complessi multifunzionali)

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli stadi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, effettuata una apposita perizia di stima da parte dell'Agenzia del Territorio competente, può cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi

non inferiori a cinquant'anni, relativi agli stadi, alle società sportive, che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Nella procedura di inserimento nel patrimonio disponibile ai fini della cessione dei diritti reali di cui al presente comma, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- 2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente allo stadio, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
- 3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli stadi sono destinati.
- 4. Nell'atto di cessione dello stadio ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare in applicazione di quanto disposto dal citato articolo 58, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli stadi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli stadi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dello stadio o del complesso multifunzionale e la loro redditività.
- 5. Le opere di ristrutturazione degli stadi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4 ed iniziate entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
- 6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere con la deroga prevista dall'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli stadi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.
- 7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto,

34° RES. STEN. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

e il diritto di superficie, in ogni tempo, vengono meno e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

## CAPO V

### NORME COMUNI

#### Art. 7.

(Misure per favorire l'attività di costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di stadi esistenti)

- 1. I soggetti proponenti che procedono ad interventi di costruzione di nuovi stadi o nuovi complessi multifunzionali, ovvero di ristrutturazione e trasformazione di stadi già esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge possono accedere alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il Credito Sportivo ai sensi della disciplina vigente, ivi compresi i fondi assegnati al medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché a contributi erogati dalle regioni, dalle aree metropolitane e dai comuni, nel cui territorio sono ubicati gli stadi, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.
- 2. Al fine dell'attribuzione dei contributi di cui all'articolo 3, fra i progetti di costruzione di complessi multifunzionali o di ristrutturazione e di trasformazione di stadi già esistenti sono preferiti di massima i progetti che prevedano la realizzazione di complessi multifunzionali destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e per eventi anche sociali e culturali che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano l'uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica a favore del territorio su cui è ubicato lo stadio.

#### Art. 8.

(Modifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9)

- 1. Anche al fine di agevolare le società sportive calcistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli stadi al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 22, le parole: «una quota» sono sostituite dalle seguenti: «lo 0,5 per cento»; il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;

34° RES. STEN. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

### b) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

- «Art. 24. (Mutualità per le categorie inferiori) 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori, destina loro una quota del 9,5 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, di cui 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B, 1 per cento all'organizzatore dei campionati di Prima e di Seconda Divisione, 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche»;
- c) al comma 5 dell'articolo 27, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4»; al comma 6 dell'articolo 27 dopo le parole «articoli 22» sono soppresse le parole «comma 2».

### CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 9.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

### Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

34° RES. STEN. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

### **EMENDAMENTI**

### Art. 2.

### 2.3

PITTONI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) «stadio»: l'impianto sportivo, purchè di almeno 15.000 posti a sedere allo scoperto e di 7.500 al coperto se destinato a svolgimento di attività calcistiche professionistiche, anche non in via esclusiva, di almeno 5.000 posti a sedere se destinato ad attività calcistiche non professionistiche e di almeno 4.000 posti a sedere se destinato ad altre attività sportive;

2.1

Sibilia, Relatore

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, purchè di almeno 15.000 posti a sedere allo scoperto e di 7.500 posti a sedere al coperto,».

2.2

Sibilia, Relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15.000 posti» con le seguenti: «10.000 posti».

34° Res. Sten. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

#### Art. 3.

#### 3.1

Sibilia, Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti,», inserire le seguenti: «nonché per i beni e le attività culturali,».

### 3.2

Sibilia, Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti,», inserire le seguenti: «nonché con il Ministro per il turismo,».

#### 3.5

Sibilia, Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)», inserire le seguenti: «, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

### 3.5 (testo 2)

Sibilia, Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «delle organizzazioni sportive» con le seguenti: «del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

### 3.6

Sibilia, Relatore

Al comma 1, inserire infine il seguente periodo: «Il Piano triennale di intervento include il progetto relativo all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

34° RES. STEN. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

#### 3.3

Sibilia, Relatore

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «prevede» inserire le seguenti: «, nei limiti delle risorse disponibili,».

3.4

Sibilia, Relatore

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «A tal fine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nel quale confluiscono il contributo di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto per il Credito sportivo stipulano una convenzione al fine di determinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.».

Art. 4.

4.1

Sibilia, Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «ambientale e infrastrutturale», inserire le seguenti: «degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica,».

4.2

Sibilia, Relatore

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Dopo aver raggiunto l'intesa con il soggetto proponente sull'individuazione dell'area,».

34° RES. STEN. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

#### 4.6

Sibilia, Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'organo comunale» con le se-guenti: «dalla giunta comunale».

4.3

Sibilia, Relatore

Al comma 3, sostiuire il quarto periodo con il seguente: «Resta impregiudicata comunque l'applicazione della disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale.».

4.4

Sibilia, Relatore

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «All'accordo di programma partecipa in ogni caso il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali territorialmente competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni.».

4.5

Sibilia, Relatore

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia del territorio sono posti a carico dei soggeti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.».

34° Res. Sten. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

### Art. 6.

#### 6.1

Sibilia, Relatore

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia del territorio sono posti a carico dei soggeti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.».

#### Art. 7.

### 7.1

Sibilia, Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «possono accedere», inserire le se-guenti: «, nei limiti delle risorse disponibili».

#### Art. 8.

## 8.2

**PITTONI** 

Al comma 1, sostituire l'articolo con il seguente:

- Art. 8. (Modifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9). 1. Anche al fine di agevolare le società sportive professionistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli stadi al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
- «Art. 22. (*Mutualità generale*). 1. L'organizzatore delle competizioni destina lo 0,5 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 allo sviluppo dei settori professionistici delle discipline sportive che effet-

34° RES. STEN. (7 ottobre 2009) (2<sup>a</sup> pom.)

tuano campionati a squadre diversi da quelli calcistici e precisamente lo 0,35 per cento all'organizzatore del campionato di Serie A di basket e lo 0,15 per cento all'organizzatore del campionato della Legadue di basket. Il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;

- b) l'articolo 23 è abrogato;
- c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
- «Art. 24. (Mutualità per le categorie inferiori) 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori, destina loro una quota del 9,5 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, di cui 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B, 1 per cento all'organizzatore dei campionati di Prima e di Seconda Divisione, 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche»;
- d) al comma 5 dell'articolo 27, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4»; al comma 6 dell'articolo 27 dopo le parole «articoli 22» sono soppresse le parole «comma 2».

### 8.1

Sibilia, Relatore

Al comma 1, sostiure le lettere a) e b) con le seguenti:

- «a) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole: "una quota" sono inserite le seguenti: "dello 0,5 per cento" e dopo le parole "da quelle calcistiche," sono inserite le seguenti: "fermo restando che, in riferimento al solo organizzatore del campionato di Serie A, la quota dello 0,5 per cento è quella di cui all'articolo 24"; il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;
  - b) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
- «Art. 24. (mutualità per le categorie inferiori) 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22, 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B, 1 per cento all'organizzatore dei campionati di Prima e di Seconda Divisione, 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche».

34° Res. Sten. (7 ottobre 2009) (2ª pom.)

**8.3** Pittoni

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 24, sostiture le parole: «di cui» con le seguenti: «nel seguente modo:».